

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

Iscrizione N: VE00278
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, il decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali del 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante modalità semplificata di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera c), e comma 4, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 il quale prevede che le imprese e gli enti attestano, con riferimento alle specifiche attività esercitate, quanto previsto dal predetto decreto 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Visto l'allegato "C" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Rilevato che l'impresa ha dichiarato di effettuare l'attività di trasporto in nome dei distributori presso i luoghi comunicati e riportati sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it

Vista la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione presentata in data **10/07/2015** registrata al numero di protocollo **13219/2015**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale del Veneto** in data **11/09/2015**, con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **3bis** dell'impresa;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: S.ECO. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.

Con Sede a: VERONA (VR)

Indirizzo: VIA MORGAGNI, 30

CAP: 37135

C. F.: 02098340231

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3bis.

Inizio validità: 11/09/2015

Fine validità: 11/09/2020

Art. 2

(RAEE raggruppati/trasportati e veicoli utilizzabili)

In qualità di

- Trasportatore in nome dei distributori di AEE
(i nominativi dei distributori e dei relativi luoghi di deposito preliminare alla raccolta sono riportati sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it)
 - domestici

per effettuare le attività di:

S.ECO. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.

Numero Iscrizione VE00278

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.19369/2015 del 11/09/2015



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

- Trasporto di RAEE
 - domestici

Tipologie RAEE raggruppati/trasportati

Tipologie di cui all'allegato II del D.lgs. 49/2014	
2.10	Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
2.12	Bilance
7.4	Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
7.5	Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
8.1	Apparecchi di radioterapia
8.2	Apparecchi di cardiologia
8.3	Apparecchi di dialisi
8.4	Ventilatori polmonari
8.5	Apparecchi di medicina nucleare
8.6	Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro
8.7	Analizzatori
8.8	Congelatori
8.10	Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
9.4	Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

Codici elenco europeo rifiuti raggruppati/trasportati

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti
--

Domestici	
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Veicoli utilizzabili:

DM053AT
DN050AD
DW705EP
DY113PW
DY349PX
ED319GW
EL930GX
EM596PT
EM597PT
EW959GB
EW960GB
EY918JB

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile

S.ECO. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.
Numero Iscrizione VE00278
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.19369/2015 del 11/09/2015



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

- 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione e delle disposizioni del Decreto n. 65 dell'8 marzo 2010;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
 4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49
 5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
 6. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
 8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
 9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
 10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
 11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 65 dell'8 marzo 2010, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.
 12. Nel caso in cui l'impresa effettui l'attività di deposito preliminare alla raccolta per il successivo trasporto ai centri di raccolta RAEE, devono essere rispettate le disposizioni previste all'art.11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Art. 4
(ricorso)



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 11/09/2015

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Mauro Zampieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Autorizzazione
n.34418 del 08/07/2015

